



### **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Consiglio UE adotta revisione del quadro di vigilanza finanziaria

Pubblicata nella G.U. dell'Unione europea la direttiva sul whistleblowing

### **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Banche cooperative: passività non escluse dal computo dei contributi in assenza di un sistema di controllo

### **GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

La Consulta dichiara l'illegittimità del pagamento integrale dell'Iva nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Esonero dalla carica del presidente e vicepresidente del CDA

Art. 50 del TUB: applicabile anche ai cessionari che hanno acquistato crediti nelle operazioni di cartolarizzazione

Modalità di costituzione in pegno delle quote di una S.r.l.: applicabilità dell'art. 2806 c.c.

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Opponibilità dell'exceptio doli nel contratto autonomo di garanzia

## Consiglio UE adotta revisione del quadro di vigilanza finanziaria

Consiglio UE – Revisione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) del 2 dicembre 2019

È stata adottata dal Consiglio dell'Unione Europea una prima revisione del funzionamento del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Il SEVIF è stato istituito nel 2011 ed è costituito da tre Autorità europee di vigilanza, ovvero l'Autorità Bancaria Europea (EBA), l'Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali o Professionali (EIOPA) e l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA), e dal Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS), responsabile della supervisione del sistema finanziario nel suo complesso e coordinatore delle politiche dell'Unione Europea per la stabilità finanziaria. Le modifiche avranno ad oggetto i compiti, i poteri, la governance e il finanziamento delle Autorità europee di vigilanza e del CERS al fine di adeguare le Autorità al nuovo contesto in cui operano. Verranno inoltre introdotte disposizioni volte a fortificare il ruolo dell'EBA per fronteggiare i rischi derivanti dalle attività di riciclaggio nel settore finanziario. Le modifiche saranno approvate formalmente dal Parlamento Europeo nell'adunanza del 18 dicembre 2019 e saranno dunque pubblicate nella Gazzetta ufficiale entro la fine dell'anno.

[torna su](#)

## Publicata nella G.U. dell'Unione europea la direttiva sul whistleblowing

Direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicata nella G.U. del 26 novembre 2019

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 novembre 2019 la direttiva 2019/1937, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo il 23 ottobre 2019, che disciplina all'interno dell'Unione Europea il c.d. *whistleblowing*, istituito volto alla tutela dei soggetti che segnalano illeciti sul posto di lavoro (vedi newsletter n. 19). Le misure contenute nella direttiva sono finalizzate a garantire un livello di protezione elevato per chi segnala violazioni rilevate in contesto lavorativo in un'ampia gamma di settori, compresi gli appalti pubblici, i servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la tutela dell'ambiente, la sicurezza nucleare, la sicurezza degli alimenti, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La direttiva in oggetto, inoltre, prevede la necessaria emanazione di norme minime comuni di protezione anche per le violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e per le violazioni riguardanti il mercato interno, tra le quali, quelle in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società. Il termine per il recepimento nazionale è stato fissato al 17 dicembre 2021, dunque gli Stati membri, Italia compresa, avranno due anni di tempo per adottare le nuove norme all'interno del diritto nazionale.

[torna su](#)

---

## *Banche cooperative: passività non escluse dal computo dei contributi in assenza di un sistema di controllo*

*Corte di giustizia dell'Unione europea – Sentenza del 3 dicembre 2019 – Causa C-414/18*

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in commento, ha chiarito che le passività interne di un sistema di banche di credito cooperativo devono essere computate ai fini del calcolo dei contributi ordinari dovuti dalle banche al Fondo nazionale di risoluzione, fondo istituito presso la Banca d'Italia per il risanamento e la risoluzione delle banche in difficoltà, al fine di evitare che il loro salvataggio gravi sui conti dello Stato e sia a carico dei contribuenti. Nel caso specifico la ricorrente aveva presentato ricorso al Tar Lazio chiedendo l'annullamento dei provvedimenti con cui la Banca d'Italia intimava il pagamento di circa 37 milioni di euro a titolo di contributi. In particolare, nel ricorso veniva sostenuto che le passività derivate dalle operazioni tra la banca ricorrente e le banche di credito cooperativo che facevano capo alla stessa, tenuto conto della natura particolare del sistema integrato in cui la banca ricorrente operava, avrebbero dovuto essere considerate alla stregua di operazioni infragruppo o comunque ricevere un trattamento simile a quello dei prestiti agevolati. Ad avviso della Corte, invece, le passività derivanti dai rapporti tra una banca di secondo livello - tale configurandosi quella posta al vertice di una compagine di enti creditizi rispetto ai quali funge da centrale finanziaria e di servizi di varia natura - la quale non è qualificabile come istituto di credito agevolato, e gli altri enti membri di una rete di banche cooperative, in assenza di un rapporto di controllo societario tra le stesse, non possono essere escluse ai fini del computo dei contributi al Fondo nazionale di risoluzione.

[torna su](#)

---

## *La Consulta dichiara l'illegittimità del pagamento integrale dell'Iva nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*

*Corte Costituzionale – Sentenza del 22 ottobre 2019 n. 245*

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 7 della legge n. 3/2012 in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento. La norma in questione prevede nell'ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Invece, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la norma dispone che il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. La Consulta, dunque, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole "*all'imposta sul valore aggiunto*" per incompatibilità con l'art. 3 della Costituzione, sottolineando una disuguaglianza di trattamento rispetto, ad esempio, all'imprenditore in concordato preventivo derivante dal fatto che coloro che accedono alle procedure concorsuali negoziate previste dalla legge n. 3/2012 sono tenuti a pagare sempre e per intero quella particolare categoria di crediti privilegiati rappresentata dal credito Iva; per contro, gli imprenditori in concordato preventivo ovvero coinvolti nell'ambito di accordi di ristrutturazione del debito possono invece gestire il medesimo credito con falcidia, al pari di tutti gli altri crediti muniti di causa di prelazione.

[torna su](#)

---

## *Esonero dalla carica del presidente e vicepresidente del CDA*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 4 dicembre 2019 n. 31660*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, applicando analogicamente l'art. 2383 c.c., il quale prevede il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno per il caso di revoca anticipata dalla carica senza giusta causa, anche all'ipotesi di revoca dall'incarico di presidente o di vicepresidente del Consiglio di amministrazione, ha chiarito che la giusta causa di revoca è rappresentata dall'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, le quali abbiano compromesso il rapporto di fiducia. Non sono pertanto sufficienti mere divergenze, attriti con gli altri amministratori o contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, essendo invece necessario che in ragione di fatti integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a correttezza, venga pregiudicato il *pactum fiduciae*. Invero, la stessa fiducia che fonda il rapporto di amministrazione con l'assemblea dei soci cui è demandata la nomina dell'organo gestorio, sottende anche al conferimento di particolari incarichi interni al consiglio, a partire dalla nomina del presidente e del vicepresidente. La Corte infine sottolinea che, rispetto al quadro ora delineato, profili di specialità attengono alla revoca dall'incarico gestorio che integri una condotta discriminatoria, in quanto, in tal caso, la norma speciale di cui all'art. 28 del D.Lgs. 150/2011 prevede l'annullamento della deliberazione di revoca e la conseguente reviviscenza della carica.

[torna su](#)

## *Art. 50 del TUB: applicabile anche ai cessionari che hanno acquistato crediti nelle operazioni di cartolarizzazione*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 3 dicembre 2019 n. 31577*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha stabilito che è necessario estendere anche ai cessionari che hanno acquistato crediti nelle operazioni di cartolarizzazione, quella speciale prerogativa, prevista all'art. 50 del TUB, consistente nel privilegio per le banche di richiedere un decreto ingiuntivo sulla scorta del mero estratto conto certificato conforme alle scritture contabili. Infatti, l'art. 50 del TUB contiene una disciplina speciale di carattere processuale riservata alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rivela ai fini dell'applicabilità dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è applicabile anche ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione. Ciò in quanto l'art. 4, comma 1° della legge n. 130/1999 dispone che alle cessioni di credito poste in essere nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione si applica l'art. 58 del TUB, norma che prevede espressamente che i privilegi e le garanzie prestatati o esistenti in favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado anche nei confronti del cessionario e che restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti, tra le quali rientra indubbiamente il citato art. 50 del TUB.

[torna su](#)

## *Modalità di costituzione in pegno delle quote di una S.r.l.: applicabilità dell'art. 2806 c.c.*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 27 novembre 2019 n. 31051*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che alla costituzione in pegno delle quote di S.r.l. è applicabile la disciplina dell'art. 2806 c.c., ai sensi della quale il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, per cui, ai fini della costituzione del diritto di pegno su quota,

risulta necessaria l'iscrizione del relativo atto nel Registro delle Imprese. Assume dunque rilievo la disciplina dettata dall'art. 2470 c.c., commi 1 e 2, in base ai quali il trasferimento delle partecipazioni di S.r.l. ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto nel Registro delle Imprese. Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, per portare a compimento la costituzione del pegno su quota di S.r.l., non è possibile ancorarsi al dato letterale e considerare determinante il mero deposito dell'atto al Registro delle Imprese, dovendo guardarsi, invece, alla successiva vera e propria iscrizione del relativo atto nel registro stesso. La Corte sottolinea che, seguendo la lettera della norma, si correrebbe il rischio di ammettere all'esercizio dei diritti sociali un soggetto che ha acquistato la quota sulla base di un atto potenzialmente non iscrivibile al registro delle imprese e che potrebbe essere rifiutato dal conservatore.

[torna su](#)

---

## *Opponibilità dell'exceptio doli nel contratto autonomo di garanzia*

*Corte di Appello di Milano - Sentenza del 27 Novembre 2018*

# GIURISPRUDENZA DI MERITO

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Appello di Milano, in attuazione di un principio ormai consolidato, ha statuito che nel contratto autonomo di garanzia, alla luce dello sganciamento della garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito, l'unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garantito (oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia) è rappresentata dalla c.d. *exceptio doli generalis seu presentis*, ossia dalla dimostrazione del carattere fraudolento dell'escussione della garanzia a prima richiesta, come nel caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti o estinzione dell'obbligazione garantita per avvenuto pagamento o, come nel caso in esame, per impossibilità oggettiva sopravvenuta. L'*exceptio doli* rappresenta un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato, esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo, mala fede e abuso manifesto da parte del beneficiario. L'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'*exceptio doli*, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma avrà l'onere di far valere una condotta abusiva del creditore il quale, nel chiedere la tutela giudiziaria del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato e aventi efficacia estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque nell'esclusivo fine di recare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima e incolpevole aspettativa altrui.

[torna su](#)

### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 – Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)